

Allegato
(art. 6)

Percentuale della cifra d'affari considerata per il sostegno e importo massimo

Settore	Contributi a fondo perso		Fideiussione	
	% della cifra d'affari media annua 2018/2019	Limite massimo del contributo in franchi	% della cifra d'affari media annua 2018/2019	Limite massimo della fideiussione in franchi
Ristorazione e bar	10	450'000	15	650'000
Discoteche e sale da ballo	10	450'000	15	650'000
Negozi (compresi baracconisti), mercati all'aperto (tranne alimentare)	6	320'000	11	520'000
Attività sportive e per il benessere, di intrattenimento e di divertimento	10	450'000	15	650'000
Organizzazione di convegni e fiere	13	550'000	18	750'000
Agenzie di viaggio	10	450'000	15	650'000
Trasporti terrestri non regolari	20	750'000	25	1'000'000
Servizi di alloggio (turismo degli affari e strutture senza ristorazione)	13	550'000	18	750'000

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie; proroga

(del 27 gennaio 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie entrato in vigore il 1° gennaio 2015 (BU 54/2014 del 14 novembre 2014), modificato il 21 gennaio 2015 (BU n. 3/2015 del 23 gennaio 2015), prorogato e modificato il 30 gennaio 2018 (BU n. 6/2018 del 2 febbraio 2018);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare di una situazione di dumping salariale;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 18 dicembre 2020 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale n. 104/2020 del 29 dicembre 2020 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

1. Il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie è prorogato per un periodo di 3 anni, fino al 31 dicembre 2023.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 27 gennaio 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle fiduciarie.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salari orari minimi di base:

Impiegato generico	fr. 20.06
Impiegato operativo	fr. 21.67
Impiegato responsabile	fr. 24.64

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.60% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

La validità del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie è prorogata di 3 anni (fino al 31 dicembre 2023).